CAMERA DEI DEPUTATI N. 4252

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PECORARO SCANIO

Norme per l'ammodernamento del parco agromeccanico

Presentata il 17 ottobre 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge è il frutto e la conclusione dell'attento studio di un problema che per la sua importanza impone di essere risolto per garantire la sicurezza della manodopera agricola, il mantenimento dell'occupazione in agricoltura e lo sviluppo del settore primario nell'interesse di tutta la collettività sociale.

L'agricoltura italiana si pone, oggi, tra le agricolture evolute, e ciò soprattutto per la crescente ed intelligente utilizzazione delle macchine agricole degli ultimi decenni.

Spesso, tuttavia, si riscontra una situazione di fatto che può dar luogo a pericolose stasi dell'agricoltura stessa.

Si vuole alludere all'invecchiamento del parco agromeccanico, dovuto alla conosciuta problematica di scarsa attenzione al settore primario.

Come è noto, da diversi anni il prodotto agricolo ha risentito di variazioni dei prezzi spesso negative o, comunque, non in linea con gli incrementi del costo della vita.

Ne è derivata, da parte degli agricoltori, una sempre minore propensione agli acquisti dei necessari mezzi di produzione e, particolarmente, delle macchine agricole.

In tal modo, il parco macchine risulta essere, mediamente, molto anziano. Si stima, infatti, che su un parco di trattrici dell'ordine di 1.500.000 di unità, i due terzi delle macchine (1.000.000 di unità) abbiano un'età di oltre dieci anni, e che la metà di queste ultime (500.000 unità) abbia un'età di quindici-venti anni o più.

Si deve considerare, in merito alle cifre esposte, che, dal punto di vista tecnico, la vita massima di una trattrice è valutata in dieci anni, oltre i quali il fenomeno della obsolescenza tecnica comporta:

costi elevati di manutenzione e di riparazione;

consumi elevati di combustibile;

tassi di inquinamento gassoso ed acustico eccessivi;

capacità lavorativa ridotta;

caratteristiche ergonomiche e grado di sicurezza insoddisfacenti.

Discorsi analoghi possono essere fatti per tutte le altre macchine semoventi (mietitrebbiatrici, motocoltivatori, motofalciatrici, motozappatrici, raccoglitrici di barbabietole e di altri prodotti, eccetera), mentre una serie di altri problemi si pone per le attrezzature portate o trainate.

In merito alle macchine agricole portate e trainate non esistono dati reali sul parco, ma si stima, comunemente, una esistenza di macchine in rapporto di 2,5 a 1 rispetto al peso delle trattrici, con una vita media tecnicamente ed economicamente accettabile varia a seconda dei tipi di macchine, che risulta essere spesso superiore a quella della trattrice stessa nel caso di macchine trainate semplici (aratri, rimorchi, eccetera).

Negli ultimi anni, come è noto, ha assunto una sempre maggiore importanza il soddisfacimento dei requisiti di sicurezza delle macchine: è utile ricordare, in proposito, le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE, concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri dell'Unione europea, la cui attuazione è disciplinata con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 1996. L'adeguamento delle citate direttive sta comportando una evoluzione importante nel campo della sicurezza di impiego delle macchine stesse, ed è ovvio che delle macchine vecchie di dieci o più anni possano risultare ora del tutto inadeguate sotto l'aspetto della sicurezza.

Contemporaneamente, hanno assunto un ruolo determinante, per l'impiego delle macchine agricole, gli aspetti dell'ergonomia, del rispetto ambientale, della facilità d'impiego, della adattabilità della macchina alle diverse realtà colturali (che, è bene ricordarlo, possono essere molto varie nell'ambito della stessa azienda agricola), eccetera.

È ovvio che la maggior parte delle macchine agricole che compongono il parco meccanico-agrario italiano, pur essendo state progettate e costruite a suo tempo nel rispetto dei più avanzati requisiti di « stato dell'arte », sono oggi spesso molto pericolose (anche e soprattutto per i numerosi interventi meccanici operati arbitrariamente dagli agricoltori nel corso degli anni), e non posseggono i requisiti ergonomici e di rispondenza alle condizioni di lavoro che sono oggi imperativi.

In tali condizioni, si sta assistendo, nel nostro Paese, ad un fenomeno di progressivo innalzamento dell'età media degli addetti agricoli. Il fenomeno, che sta aumentando in questi anni, è da porre in rapporto con il fatto che sempre meno giovani si dedicano alle attività agricole, non riuscendo ad ottenere le soddisfazioni che essi si attendono.

Certamente la disponibilità di macchine adeguate, rispondenti ai requisiti sopra accennati e tali da consentire condizioni di lavoro confortevoli e dignitose ed il conseguimento di redditi adeguati, contribuirebbero in modo determinante a rallentare l'esodo di manodopera dall'agricoltura, e, in prospettiva, a creare nuovi posti di lavoro con un miglior grado di tutela dell'ambiente e di rispetto delle risorse naturali.

Va infatti evidenziato che moltissime macchine agricole dell'ultima generazione permettono di ottenere tangibili benefìci per quanto riguarda il minor impatto ambientale e la conservazione delle biodiversità. A tale proposito si possono citare esempi certamente significativi quali gli ultimi motori realizzati per le macchine agricole, che hanno rendimenti molto elevati e consentono consumi specifici ridottissimi, fino a qualche anno fa impensabili. Sono infatti facilmente certificabili consumi di carburante inferiori ai cinquecento grammi per *Kilowatt* su ora utilizzata, da cui risparmio energetico e riduzione di immissione di fumi in atmosfera.

Le nuove macchine per la distribuzione dei prodotti fitosanitari sono progettate e

realizzate in modo da ottenere diffusioni selettive e mirate, evitando il loro spargimento inutile o su colture ed aree estranee.

La tecnologia di progettazione delle macchine operatrici permette oggi di realizzare attrezzature per effettuare lavorazioni « minime » o coltivazioni su « sodo ». Si tratta di macchine « combinate » con cui si assicura il completo rispetto del terreno, un miglior sistema di regimazione delle acque e la conservazione di sostanze minerali ed organiche fondamentali.

È evidente, per quanto esposto che la sola possibilità di ovviare alla situazione è quella di disporre adeguati incentivi alla sostituzione di macchine obsolete con altre in grado di dare un adeguato supporto ad una moderna e razionale agricoltura.

In passato, tramite la legge 8 novembre 1986, n. 752, sono stati fatti dei tentativi di incentivazione alla sostituzione di macchine obsolete (particolarmente incentivando la rottamazione di trattrici ed altre macchine semoventi), che però non sono risultati determinanti per una serie di fattori, tra cui la esiguità di fondi disponibili e la loro progressiva carenza, nonché la impropria applicazione delle disposizioni agevolative.

La citata legge n. 752 del 1986 prevedeva, come indicato nel successivo decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 3 marzo 1987, n. 96, contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchine nuove contro la rottamazione di macchine obsolete secondo le seguenti modalità:

trattrici: 20 per cento per la rottamazione di una macchina; 25 per cento per la rottamazione di due macchine; 30 per cento per la rottamazione di tre macchine;

mietitrebbiatrici: 20 per cento per la rottamazione di una macchina; 25 per cento per la rottamazione di due macchine;

motocoltivatori, motoagricole e motozappatrici: fino al 25 per cento per la rottamazione di una macchina della stessa categoria.

Il citato decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste n. 96 del 1987 nulla prevedeva per le restanti macchine agricole, partendo dal presupposto che le agevolazioni concesse per le macchine motrici di base avrebbero innescato un meccanismo di sostituzione anche delle macchine ad esse applicabili.

In merito ai provvedimenti di dieci anni or sono, si deve osservare che i contributi concessi erano non esuberanti, essendo di entità non molto dissimile dagli sconti sul prezzo di acquisto che venivano all'epoca praticati dai rivenditori e, per tale motivo, i vantaggi economici per gli agricoltori sono stati relativi e tali da non invogliare in molti casi all'ammodernamento anche delle restanti macchine esistenti presso l'azienda.

Inoltre, furono riscontrate delle anomalie nell'applicazione delle disposizioni, in quanto la rottamazione spesso risultò essere stata effettuata sulla carta e non materialmente.

I nuovi auspicabili provvedimenti da adottare in tema di sostituzione di macchine obsolete in vista dell'aggiornamento e della razionalizzazione del parco agromeccanico dovrebbero, perciò, superare i due aspetti sopra citati.

Ma, soprattutto, dovrebbero tener conto di un aspetto trascurato all'epoca della emanazione della legge n. 752 del 1986, che non prendeva in considerazione la evoluzione degli investimenti colturali, che nel corso degli anni possono subire mutazioni sostanziali in virtù di motivi mercantili o di orientamenti di politica agraria comunitaria.

Per tale motivo, si prospetta l'esigenza di non legare la sostituzione di macchine obsolete ad altre di analogo tipo (ad esempio, una mietitrebbiatrice obsoleta contro una di moderna concezione), permettendo all'agricoltore di acquistare macchine rispondenti ai propri investimenti colturali (ad esempio, sostituzione di una mietitrebbiatrice con una raccoglitrice di barbabietole).

Da ultimo, è opportuno tener presente che le macchine agricole non hanno alcun obbligo di registrazione ai sensi del codice della strada, in quanto sono soggette ad immatricolazione solamente le macchine

che abbiano necessità di circolare su strada pubblica. Pertanto, non esiste quella reale possibilità di controllo del parco che sarebbe necessaria per la verifica delle macchine sia per gli aspetti inerenti alla circolazione stradale, sia per quelli concernenti la sicurezza degli utilizzatori. Si allude alla rispondenza dei requisiti minimi di sicurezza ai fini della circolazione stradale (frenatura inadeguata, pneumatici usurati, eccetera), dell'inquinamento (rumorosità e gas di scarico eccessivi), dei consumi energetici (motori usurati, starati, eccetera) e della sicurezza sul lavoro prevista dalle vigenti disposizioni.

Per ovviare a quanto accennato, stante la impossibilità di introdurre l'obbligo della immatricolazione, si dovrebbe valutare, con un provvedimento a parte, la costituzione di un pubblico registro analogo al pubblico registro automobilistico esistente per gli autoveicoli. Ciò permetterebbe di avviare una auspicabile revisione del parco di macchine circolanti ai sensi di quanto previsto dal vigente codice della strada, con indubbi vantaggi, in termini di sicurezza, sia per i conducenti delle macchine, sia per gli altri utenti della strada.

Nel caso in questione, considerando l'alto numero di macchine da sottoporre a verifica, oltre agli uffici periferici del Ministero dei trasporti e della navigazione, dovrebbero essere autorizzate ai controlli anche le officine di fiducia delle case costruttrici e tutte quelle in grado di effettuare le previste verifiche.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

a) incentivare la ripresa del settore agromeccanico;

b) potenziare e rendere più efficienti le strutture produttive del settore primario nazionale;

c) contribuire allo svecchiamento del parco agromeccanico per ridurre i fenomeni che comporta l'obsolescenza tecnica, quali:

1) elevati costi di manutenzione e di riparazione;

2) elevati consumi di combustibile;

3) eccessivi tassi di inquinamento gassoso ed acustico;

4) ridotta capacità lavorativa;

5) caratteristiche ergonomiche e grado di sicurezza insoddisfacenti.

ART. 2.

1. Alle persone fisiche e giuridiche che acquistano o locano finanziariamente in Italia una macchina agricola nuova di fabbrica e ne consegnano per rottamazione una o più, immatricolate o fabbricate in data anteriore al 1° gennaio 1986, è riconosciuto un contributo statale fino al 20 per cento del prezzo di listino in vigore all'atto della stipula del contratto di acquisto o di locazione della macchina nuova, sempre che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del contributo.

2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dal venditore mediante com-

pensazione del prezzo d'acquisto o di locazione.

ART. 3.

1. Il contributo di cui all'articolo 2 è corrisposto per la sostituzione di una macchina con altra di pari genere.

2. Il contributo è altresì corrisposto per la sostituzione di una o più macchine obsolete con una o più macchine nuove, a condizione che le macchine da sostituire siano comparabili, quanto alle caratteristiche di base, con le macchine nuove, tenuto conto del progresso tecnico.

ART. 4.

1. Il contributo di cui all'articolo 2 spetta per gli acquisti effettuati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e risultanti dal contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo e a condizione che:

a) la macchina agricola consegnata per la rottamazione sia intestata, da almeno dieci anni, al momento dell'acquisizione della macchina nuova, allo stesso soggetto intestatario della macchina agricola nuova o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto della medesima;

b) sia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto o di locazione che la macchina agricola consegnata è destinata alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale concesso;

c) sia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto o di locazione che la macchina agricola stessa non sarà alienata o ceduta in uso prima che siano trascorsi tre anni dalla data di stipulazione del contratto.

ART. 5.

1. Entro quindici giorni dalla data di consegna della macchina agricola nuova, il

venditore o locatore ha l'obbligo di consegnare quella usata ad un demolitore autorizzato e di provvedere alla sua cancellazione legale per demolizione.

2. Per « cancellazione legale » si intende il ritiro dei documenti di circolazione, ai fini della cancellazione dagli archivi meccanografici del Ministero dei trasporti e della navigazione, nel caso di macchine immatricolate, o il ritiro della fattura o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso della macchina negli altri casi.

ART. 6.

1. Le macchine agricole usate di cui all'articolo 5 non possono essere rimesse in circolazione e sono consegnate alle imprese costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse imprese, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiale e della rottamazione.

ART. 7.

1. Le imprese costruttrici o importatrici delle macchine agricole nuove rimborsano al venditore o locatore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), dell'imposta locale sui redditi (ILOR), e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), dovute anche in acconto per l'esercizio in cui avviene la vendita.

ART. 8.

1. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

b) copia dei documenti di circolazione e della eventuale targa o, in loro mancanza, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la proprietà da parte del possessore della macchina agricola usata;

c) copia della domanda di cancellazione per demolizione della macchina agricola usata e originale del certificato di proprietà o, in mancanza, della dichiarazione di presa in carico della macchina agricola usata, per la rottamazione, da parte del demolitore autorizzato;

d) certificato di stato di famiglia nel caso previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *a)*.

ART. 9.

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, sentite le associazioni dei costruttori e degli utilizzatori delle macchine agricole, è emanato il regolamento di attuazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel medesimo decreto deve essere stabilito che il contributo di cui all'articolo 2 è modulato e spetta in misura maggiore per gli acquisti di macchine agricole rispetto alle quali è certificato un consumo di carburante più basso rispetto a quelli medi del settore a cui appartengono, che siano in grado di eseguire lavorazioni minime con minor sfruttamento del suolo agricolo e conservazione della fertilità del terreno e che permettano una distribuzione mirata e selettiva di prodotti fitosanitari, assicurando una loro minima utilizzazione.